



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO SANITARIO ASILO NIDO
COMUNALE

“FANTABIMBI”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 37 del 22/09/2017

Art. 1 FINALITA'

Lo scopo del regolamento sanitario per i nidi è quello di fornire indicazioni omogenee per la tutela della salute del singolo e della collettività, obiettivo che può essere perseguito solo attraverso la collaborazione, la condivisione di contenuti con il personale educativo, il personale sanitario ed i genitori.

Art. 2 COLLOQUI CON IL PEDIATRA:

Il pediatra è disponibile a colloqui con i genitori previo appuntamento per problemi della salute del bambino attinenti la vita di comunità. Il riferimento per la salute del singolo bambino è il pediatra di famiglia con il quale il pediatra del nido potrà mettersi in contatto in caso di necessità.

Art. 3 AMMISSIONE AL NIDO:

Al momento dell'iscrizione è richiesto il certificato medico che accerti lo stato di salute del bambino e l'attestato del centro vaccinale sull'idoneità del bambino per l'ammissione a scuola, il bambino non in regola, ai sensi della legge 119/2017, non potrà essere ammesso.

* In via transitoria per l'accesso, per l'anno 2017/2018, i genitori potranno auto-certificare la situazione vaccinale del proprio figlio.

Art. 4 ALLONTANAMENTO:

Si raccomanda ai genitori di curare con la massima attenzione l'igiene del bambino. Il bambino verrà allontanato dal nido nei seguenti casi:

- congiuntivite con secrezione
- diarrea con tre scariche o più nell'arco di poche ore
- febbre uguale o superiore a 38°
- vomito con due o più episodi
- sospetta malattia esantematica
- pediculosi: la riammissione avviene con presentazione del certificato medico attestante l'assenza dell'intestazione e idoneo trattamento (protocollo dell'Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio n° 6770 del 01/12/2005).

Art. 5 MODALITA DI RIAMMISSIONE:

La riammissione dopo allontanamento per sospetta patologia deve essere certificata dal medico curante.

L'assenza per più di cinque giorni, compresi i festivi, comporta la presentazione del certificato medico se il bambino non rientra il sesto giorno (art. 42 del DPR 1518/67), (ovvero se rientra al sesto giorno non è necessario portare il certificato medico, che invece occorre presentare al settimo giorno dall'inizio della malattia compresi i giorni non lavorativi). Le assenze per malattie infettive, soggette a notifica, sono certificate dal medico.

Le assenze per motivi familiari devono essere comunicate preventivamente per iscritto al nido. Sono esentate dalla presentazione del certificato medico.

Nel caso in cui la data di rientro non venga rispettata (anche di un solo giorno e non per motivi sanitari) sarà necessario fornire il certificato medico di riammissione.

Art. 6 DIETE:

Il menù è uguale per tutti, elaborato sulla necessità di bambini delle fasce d'età interessata; non possono essere effettuate diete di eliminazione dopo diarrea eccetto nei casi in cui venga presentato un certificato medico.

Per i bambini che presentano intolleranze alimentari è richiesto il certificato medico specialistico o del pediatra di base attestante la patologia e il suo tempo di durata.

Non sono ammessi al nido alimenti estranei alle forniture ufficiali.

Art. 7 SOMMINISTRAZIONE FARMACI:

La somministrazione dei farmaci all'interno dell'asilo nido è limitata ai casi consentiti dalla legge.

Nei casi di farmaci specifici per patologia, è necessaria autorizzazione del pediatra dopo compilazione di richiesta dei genitori nella quale si solleva l'operatore del nido da qualsiasi responsabilità e presentazione di certificato medico in cui risulta diagnosi, terapia, modalità di somministrazione e dichiarazione di assoluta necessità e in accordo con le modalità previste dalla ASL di competenza.

I farmaci devono essere in confezione integra.